



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 317/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso e Gentile recante: “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”.

Proposta di legge recante:

“Integrazioni alla legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”

Relazione Illustrativa

La presente proposta emendativa mira a snellire l’iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in Calabria e nasce dalla necessità di trovare una soluzione condivisa alle tante problematiche evidenziate dai Comuni e dai soggetti privati.

Le modifiche che si vogliono introdurre mirano, pertanto, a disciplinare meglio, per gli Enti locali ed i cittadini privati, il ricorso alla figura dei periti/istruttori iscritti nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

Infine, si interviene per regolamentare l’uso dei boschi ricadenti tra quelli soggetti ad uso civico e conseguenzialmente si individuano dei paletti fermi per l’assegnazione dei lotti di terreno ai soggetti privati.

L’articolato, nel suo complesso, è composto da tre articoli e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge mira ad integrare e modificare la legge regionale n. 18/2007 in materia di usi civici e trattandosi di interventi di natura ordinamentale, non produce oneri a carico della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Integrazioni alla legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Vengono inseriti tre nuovi commi per chiarire più dettagliatamente l'intervento dei periti/istruttori demaniali nelle procedure di loro competenza. Con riferimento alla prestazione professionale dell'istruttore o perito demaniale, qualora richiesta, la stessa verrà conferita dagli enti secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.	//	//	//
2	Vengono inseriti due articoli che dettano le linee guida per l'affidamento di lotti di terreno boschivo ricadenti tra quelli soggetti ad uso civico e le limitazioni all'utilizzo degli stessi. La prestazione professionale dell'istruttore o perito demaniale, qualora richiesta, verrà conferita dagli enti secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.	//	//	//
3	Indica l'invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di ⁷copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge recante: Integrazioni alla legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 18/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici.

7. La Regione, i comuni e i privati, interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permutate previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale.

8. Nel caso in cui i comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 14-bis e 14-ter nella l.r. 18/2007)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 18/2007, sono inseriti i seguenti:

“Art. 14-bis

(Gestione dei boschi gravati da usi civici)

1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti ad uso civico possono essere assegnati dai comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini

privati per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.

2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.

3. L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 deve avvenire con criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.

Art. 14-ter

(Limiti all'uso di beni gravati da usi civici)

1. Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione, o ancora, che sono stati sottoposti a confisca dei beni, non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.”.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.